

**CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO**  
**presso il Consiglio d'Europa con sede a STRASBURGO**  
**NUOVO REGOLAMENTO DI PROCEDURA**  
**(in vigore dal 4 novembre 1998)**

INDICE

Articolo 1 Definizioni

**TITOLO PRIMO: L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE**

**Capitolo PRIMO - I Giudici**

Articolo 2 (Calcolo della durata del mandato)

Articolo 3 (Giuramento o dichiarazione solenne)

Articolo 4 (Incompatibilità)

Articolo 5 (Precedenza)

Articolo 6 (Dimissioni)

Articolo 7 (Revoca)

**Capitolo SECONDO - LA PRESIDENZA DELLA CORTE**

Articolo 8 (Elezione del Presidente e dei vice-Presidente della Corte e dei Presidenti e dei vice-Presidente delle Sezioni)

Articolo 9 (Funzioni del Presidente della Corte)

Articolo 10 (Funzioni dei vice-Presidente della Corte)

Articolo 11 (Sostituzione del Presidente e dei vice-Presidente della Corte)

Articolo 12 (Presidenza delle Sezioni e delle Camere)

Articolo 13 (Incapacità all'esercizio delle funzioni di Presidente)

Articolo 14 (Rappresentanza equilibrata dei sessi)

**Capitolo TERZO - LA CANCELLERIA**

Articolo 15 (Elezione del Cancelliere)

Articolo 16 (Elezione dei cancellieri aggiunti)

Articolo 17 (Funzioni del Cancelliere)

Articolo 18 (Organizzazione della cancelleria)

**Capitolo QUARTO - IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE**

Articolo 19 (Sede della Corte)

Articolo 20 (Sessioni plenarie della Corte)

Articolo 21 (Altre sessioni della Corte)

Articolo 22 (Deliberazioni)

Articolo 23 (Votazioni)

**Capitolo QUINTO - LE CAMERE**

Articolo 24 (Composizione della Grande Camera)

Articolo 25 (Costituzione delle Sezioni)

Articolo 26 (Costituzione delle Camere)

Articolo 27 (Comitati)

Articolo 28 (Impedimento, astensione o dispensa)

Articolo 29 (Giudici ad hoc)

Articolo 30 (Interesse comune)

## TITOLO SECONDO: PROCEDURA

### Capitolo PRIMO - NORME GENERALI

Articolo 31 (Possibilità di deroghe particolari)

Articolo 32 (Istruzioni pratiche)

Articolo 33 (Pubblicità del procedimento)

Articolo 34 (Utilizzazione delle lingue)

Articolo 35 (Rappresentanza delle Parti contraenti)

Articolo 36 (Rappresentanza dei ricorrenti)

Articolo 37 (Comunicazioni, notificazioni e citazioni)

Articolo 38 (Osservazioni scritte)

Articolo 39 (Provvedimenti interinali)

Articolo 40 (Notificazione in via d'urgenza di un ricorso)

Articolo 41 (Ordine di trattazione dei ricorsi)

Articolo 42 (Provvedimenti istruttori)

Articolo 43 (Riunione ed esame simultaneo dei ricorsi)

Articolo 44 (Cancellazione dal ruolo e reinscrizione nel ruolo)

### Capitolo SECONDO - L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA

Articolo 45 (Firme)

Articolo 46 (Contenuto di un ricorso interstatale)

Articolo 47 (Contenuto di un ricorso individuale)

### Capitolo TERZO - I GIUDICI RELATORI

Articolo 48 (Ricorsi interstatali)

Articolo 49 (Ricorsi individuali)

Articolo 50 (Procedura davanti alla Grande Camera)

### Capitolo QUARTO - LA PROCEDURA DI ESAME DELLA RICEVIBILITA'

Ricorsi interstatali

Articolo 51

Ricorsi individuali

Articolo 52 (Attribuzione di un ricorso ad una Sezione)

Articolo 53 (Procedura davanti ad un Comitato)

Articolo 54 (Procedura davanti ad una Camera)

Articolo 55 (Eccezioni di irricevibilità)

Articolo 56 (Decisione della Camera)

Articolo 57 (Lingua della decisione)

### Capitolo QUINTO - PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA DECISIONE SULLA RICEVIBILITA'

Articolo 58 (Ricorsi interstatali)

Articolo 59 (Ricorsi individuali)

Articolo 60 (Domanda di equa soddisfazione)

Articolo 61 (Intervento di terzi)  
Articolo 62 (Regolamento amichevole)

#### Capitolo SESTO - L'UDIENZA

Articolo 63 (Direzione del dibattimento)  
Articolo 64 (Mancata comparizione)  
Articolo 65 (Convocazione dei testimoni, degli esperti e di altre persone; spese di comparizione)  
Articolo 66 (Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni ed esperti)  
Articolo 67 (Ricusazione di un testimone o di un esperto; audizione persona a titolo d'informazione)  
Articolo 68 (Quesiti posti durante il dibattimento)  
Articolo 69 (Mancata comparizione, rifiuto di testimoniare o falsa testimonianza)  
Articolo 70 (Resoconto testuale delle udienze)

#### Capitolo SETTIMO - LA PROCEDURA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71 (Applicabilità delle disposizioni procedurali)  
Articolo 72 (Rimessione della competenza a favore della Grande Camera)  
Articolo 73 (Rinvio alla Grande Camera ad istanza di una parte)

#### Capitolo OTTAVO - LE SENTENZE

Articolo 74 (Contenuto della sentenza)  
Articolo 75 (Decisione riguardante l'equa soddisfazione)  
Articolo 76 (Lingua della sentenza)  
Articolo 77 (Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza)  
Articolo 78 (Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti)  
Articolo 79 (Richiesta per l'interpretazione di una sentenza)  
Articolo 80 (Richiesta di revisione di una sentenza)  
Articolo 81 (Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze)

#### Capitolo NONO - I PARERI CONSULTIVI

Articolo 82 / Articolo 90

#### Capitolo DECIMO - IL GRATUITO PATROCINIO

Articolo 91 / Articolo 96

#### TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 97 (Mandato dei giudici)  
Articolo 98 (Presidenza delle Sezioni)  
Articolo 99 (Rapporti tra la Corte e la Commissione)  
Articolo 100 (Procedura davanti ad una Camera ed alla Grande Camera)  
Articolo 101 (Concessione del gratuito patrocinio)  
Articolo 102 (Richiesta per l'interpretazione o la revisione di una sentenza)

#### TITOLO QUARTO: CLAUSOLE FINALI

Articolo 103 (Emendamento o sospensione di un articolo)  
Articolo 104 (Entrata in vigore del Regolamento)

**La Corte europea dei Diritti dell'Uomo,  
Vista la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, delibera il presente regolamento:**

Articolo 1  
(Definizioni)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, e salvo che il contrario non emerga dal contesto:

- a) il termine " Convenzione " denomina la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli ;
- b) l'espressione " Corte plenaria " denomina la Corte europea dei Diritti dell'Uomo che tiene seduta in assemblea plenaria ;
- c) il termine " Grande Camera " denomina la Grande Camera di diciassette giudici costituita in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione ;
- d) il termine " sezione " denomina una Camera costituita dalla Corte plenaria per un periodo determinato in virtù dell'articolo 26 b) della Convenzione, e l'espressione " presidente della sezione " denomina il giudice eletto presidente della predetta sezione dalla Corte plenaria in virtù dell'articolo 26 c) della Convenzione ;
- e) il termine " Camera " denomina una Camera di sette giudici costituita in virtù dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione e l'espressione " presidente della Camera " denomina il giudice che presiede una tale " Camera " ;
- f) il termine " comitato " denomina un comitato di tre giudici istituito in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione ;
- g) il termine " Corte " denomina indifferentemente la Corte plenaria, la Grande Camera, una sezione, una Camera, un comitato o il collegio di cinque giudici menzionato all'articolo 43 paragrafo 2 della Convenzione ;
- h) l'espressione " giudice ad hoc " denomina ogni persona, diversa da un giudice eletto, scelta da una Parte contraente in virtù dell'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione per fare parte della Grande Camera o di una Camera ;
- i) i termini " giudice " e " giudici " denominano i giudici eletti dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ed i giudici ad hoc ;
- j) il termine " giudice relatore " denomina un giudice nominato per assolvere i compiti previsti negli articoli 48 e 49 del presente regolamento ;
- k) il termine " cancelliere " denomina, secondo il contesto, il cancelliere della Corte o il cancelliere di una sezione ;
- l) i termini " parte " e " parti " denominano :
  - le Parti contraenti ricorrenti o convenute ;
  - il ricorrente (persona fisica, organizzazione non governativa o gruppo di privati) che ha adito la Corte a norma dell'articolo 34 della Convenzione ;
- m) l'espressione " terzo intervenuto " denomina ogni Stato contraente od ogni persona interessata che, come previsto all'articolo 36 paragrafi 1 e 2 della Convenzione, ha esercitato il suo diritto di presentare delle osservazioni scritte e di prendere parte ad una udienza, o vi è stato invitato ;
- n) l'espressione " Comitato dei Ministri " denomina il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ;
- o) i termini " vecchia Corte " e " Commissione " denominano rispettivamente la Corte e la Commissione europee dei Diritti dell'Uomo costituite in virtù del vecchio articolo 19 della Convenzione.

**TITOLO PRIMO: L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE**  
**Capitolo PRIMO - I Giudici**

Articolo 2  
(Calcolo della durata del mandato)

1. La durata del mandato di un giudice eletto è calcolata a decorrere dall'elezione. Tuttavia, se un giudice viene rieletto allo spirare del suo mandato, o eletto in sostituzione di un giudice di cui il

mandato è scaduto o è prossimo a scadere, la durata del suo mandato è calcolata a decorrere dalla data di quella scadenza.

2. In ottemperanza all'articolo 23 paragrafo 5 della Convenzione, il giudice eletto in sostituzione di un giudice il cui mandato non è scaduto rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

3. In ottemperanza all'articolo 23 paragrafo 7 della Convenzione, il giudice eletto resta in carica fino al momento in cui il suo successore ha prestato il giuramento o reso la dichiarazione previsti nell'articolo 3 del presente regolamento.

### Articolo 3

#### (Giuramento o dichiarazione solenne)

1. Prima di entrare in servizio, ogni giudice eletto, alla prima seduta della Corte plenaria alla quale è presente dopo la sua elezione o, in caso di necessità, davanti al presidente della Corte, deve prestare il giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne : " Io giuro " - o " Io dichiaro solennemente " che eserciterò le mie funzioni di giudice con onore, indipendenza ed imparzialità, e che osserverò il segreto sulle deliberazioni."

2. Se ne deve redigere processo-verbale.

### Articolo 4

#### (Incompatibilità)

A norma dell'articolo 21 paragrafo 3 della Convenzione, i giudici non possono esercitare per la durata del loro mandato alcuna attività politica o amministrativa né alcuna attività professionale incompatibile con il loro dovere d'indipendenza e d'imparzialità o con la disponibilità richiesta da un'attività esercitata a tempo pieno. Ogni giudice dichiara al presidente della Corte ogni attività supplementare. In caso di disaccordo tra quest'ultimo e l'interessato, ogni questione sollevata è decisa dalla Corte plenaria.

### Articolo 5

#### (Precedenza)

1. I giudici eletti prendono posto dopo il presidente ed i vice-presidente della Corte ed i presidenti delle sezioni, seguendo la data della loro elezione ; in caso di rielezione, anche se non immediata, viene tenuto conto della durata delle funzioni di giudice eletto esercitate anteriormente dall'interessato.

2. I vice-presidente della Corte eletti a questa funzione nella stessa data prendono posto seguendo la durata delle loro funzioni di giudice. In caso di uguaglianza, prendono posto in base alla loro età. La stessa regola vale per i presidenti di sezione.

3. I giudici la cui durata delle funzioni è la stessa prendono posto in base alla loro età.

4. I giudici ad hoc prendono posto in base alla loro età, dopo i giudici eletti.

### Articolo 6

#### (Dimissioni)

Le dimissioni di un giudice sono indirizzate al presidente della Corte, che le trasmette al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Sotto riserva dell'applicazione degli articoli 24 paragrafo 3 in fine e 26 paragrafo 2 del presente regolamento, le dimissioni comportano la vacanza della carica.

### Articolo 7

#### (Revoca)

Un giudice non può essere destituito dalle sue funzioni salvo che gli altri giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, con la maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che egli ha cessato di

corrispondere alle condizioni richieste. Egli deve in limine essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare impulso alla procedura di revoca.

## Capitolo SECONDO - LA PRESIDENZA DELLA CORTE

### Articolo 8

(Elezione del Presidente e dei vice-Presidente della Corte e dei Presidenti e dei vice-Presidente delle Sezioni)

1. La Corte plenaria elegge il suo presidente, i suoi due vice-presidente ed i presidenti delle sezioni per un periodo di tre anni, senza che questo periodo possa superare la durata del mandato di giudice degli interessati. La Corte può rieleggerli.
2. Ogni sezione elegge parimenti per un periodo di tre anni rinnovabile un vice-presidente, che sostituisce il presidente della sezione in caso di impedimento.
3. I presidenti e vice-presidente continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'elezione dei loro successori.
4. Se un presidente o un vice-presidente cessa di fare parte della Corte o si dimetta dalle funzioni prima del loro termine normale, la Corte plenaria o la sezione interessata, secondo il caso, elegge un successore per il restante periodo del mandato.
5. Le elezioni previste dal presente articolo hanno luogo a scrutinio segreto ; vi prendono parte solo i giudici eletti che sono presenti. Se nessun giudice raggiunge la maggioranza assoluta dei membri presenti e votanti, si procede ad un ballottaggio tra i due giudici che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, viene data preferenza al giudice che ha la precedenza a norma dell'articolo 5 del presente regolamento.

### Articolo 9

(Funzioni del Presidente della Corte)

1. Il presidente della Corte dirige i lavori ed i servizi della Corte. Egli rappresenta la Corte e, segnatamente, ne assicura le relazioni con le autorità del Consiglio d'Europa.
2. Egli presiede le sedute plenarie della Corte, le sedute della Grande Camera e quelle del collegio di cinque giudici.
3. Egli non partecipa all'esame dei casi trattati dalle Camere, salvo che egli non sia il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata.

### Articolo 10

(Funzioni dei vice-Presidente della Corte)

I vice-presidente della Corte assistono il presidente della Corte. Essi lo sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza, o su sua richiesta. Essi svolgono altresì le funzioni di presidente di sezione.

### Articolo 11

(Sostituzione del Presidente e dei vice-Presidente della Corte)

In caso d'impedimento contemporaneo del presidente e dei vice-presidente della Corte, o in caso di vacanza contemporanea delle loro funzioni, la presidenza viene assunta da uno dei presidenti di sezione o, se nessuno di loro è disponibile, da un altro giudice eletto, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

### Articolo 12

(Presidenza delle Sezioni e delle Camere)

I presidenti delle sezioni presiedono le sedute della sezione e delle Camere di cui la sezione e delle Camere di cui delle sezioni li sostituiscono in caso di impedimento o di vacanza della presidenza della sezione, o per richiesta del presidente della sezione. In difetto, i membri della sezione e delle Camere li sostituiscono, seguendo l'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 13  
(Incapacità all'esercizio delle funzioni di Presidente)

I membri della Corte non possono esercitare le funzioni di presidente in un caso dove è parte una Parte contraente della quale sono cittadini o con riferimento alla quale sono stati eletti.

Articolo 14  
(Rappresentanza equilibrata dei sessi)

Nelle nomine regolate dal presente capitolo e dal capitolo seguente, la Corte persegue una politica tendente ad assicurare una rappresentanza equilibrata dei sessi.

Capitolo TERZO - LA CANCELLERIA

Articolo 15  
(Elezione del Cancelliere)

1. La Corte plenaria elegge il suo cancelliere. I candidati devono godere della più alta considerazione morale e possedere le conoscenze giuridiche, amministrative e linguistiche così come l'esperienza richieste per l'esercizio delle funzioni.

2. Il cancelliere è eletto per un periodo di cinque anni ed è rieleggibile. Egli non può essere destituito dalle sue funzioni salvo che i giudici, riuniti in sessione plenaria, decidano, con la maggioranza dei due terzi dei giudici eletti in carica, che l'interessato ha cessato di corrispondere alle condizioni richieste. Egli deve in limine essere sentito dalla Corte plenaria. Ogni giudice può dare impulso alla procedura di revoca.

3. Le elezioni previste nel presente articolo hanno luogo con scrutinio segreto ; vi prendono parte soltanto i giudici eletti che sono presenti. Se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta di questi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità , viene data preferenza dapprima alla candidata, se ve ne è una, e successivamente al candidato più anziano di età.

4. Prima di entrare in servizio, il cancelliere deve, davanti alla Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti il presidente della Corte, prestare il giuramento o fare la seguente dichiarazione solenne :  
" Io giuro " - o " Io dichiaro solennemente " - " che eserciterò in piena lealtà, discrezione e coscienza le funzioni che mi sono state conferite nella mia qualità di cancelliere della Corte europea dei Diritti dell'Uomo. "

Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo 16  
(Elezione dei cancellieri aggiunti)

1. La Corte plenaria elegge parimenti due cancellieri aggiunti alle condizioni, nel modo e per la durata definiti nell'articolo precedente. La procedura prevista per la revoca del cancelliere si applica parimenti per la revoca dei cancellieri aggiunti. La Corte consulta in limine il cancelliere.

2. Prima di entrare in servizio, un cancelliere aggiunto deve, davanti la Corte plenaria o, in caso di necessità, davanti il presidente, prestare un giuramento o fare una dichiarazione simili a quelli previsti per il cancelliere. Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo 17  
(Funzioni del Cancelliere)

1. Il cancelliere assiste la Corte nell'adempimento delle sue funzioni. Egli è responsabile dell'organizzazione e delle attività della cancelleria, sotto l'autorità del presidente della Corte.
2. Egli ha la custodia degli archivi della Corte e funge da intermediario per le comunicazioni e notificazioni a questa indirizzate, o da questa emananti, in relazione ai casi portati o da portare davanti alla Corte.
3. Il cancelliere, nei limiti del dovere di discrezione propria delle sue funzioni, risponde alle domande di informazioni riguardanti l'attività della Corte, segnatamente a quelle della stampa.
4. Delle istruzioni generali preparate dal cancelliere ed approvate dal presidente della Corte regolano il funzionamento della cancelleria.

#### Articolo 18 (Organizzazione della cancelleria)

1. La cancelleria si compone di cancellerie di sezione, in numero uguale a quello delle sezioni costituite dalla Corte, e dei servizi necessari per fornire alla Corte le prestazioni amministrative e giuridiche richieste.
2. Il cancelliere di sezione assiste la sezione nell'adempimento delle sue funzioni. Egli può essere assistito da un cancelliere aggiunto di sezione.
3. I funzionari di cancelleria, ivi compresi i referendari, ma non il cancelliere né i cancellieri aggiunti, sono nominati dal Segretario generale del Consiglio d'Europa con l'accordo del presidente della Corte o del cancelliere che agisce sotto le istruzioni del presidente.

### Capitolo QUARTO - IL FUNZIONAMENTO DELLA CORTE

#### Articolo 19 (Sede della Corte)

1. La sede della Corte è fissata a Strasburgo, sede del Consiglio d'Europa. La Corte può tuttavia, quando lo giudica utile, esercitare le sue funzioni in altri luoghi del territorio degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. La Corte può decidere, in ogni stato dell'istruzione di un ricorso, che è necessario che essa stessa o uno o più dei suoi membri procedano ad una inchiesta o adempiano ad ogni altro compito in altri luoghi.

#### Articolo 20 (Sessioni plenarie della Corte)

1. Su convocazione del suo presidente, la Corte si riunisce in sessione plenaria ogni volta che lo richiede l'esercizio delle funzioni che le competono a norma della Convenzione e del presente regolamento. Il presidente procede ad uguale convocazione se almeno un terzo dei membri lo richiedono, e in ogni caso una volta l'anno per l'esame di questioni amministrative.
2. Il quorum dei due terzi dei giudici eletti in funzione è necessario per il funzionamento della Corte plenaria.
3. Se il quorum non è raggiunto, il presidente rinvia la seduta.

#### Articolo 21 (Altre sessioni della Corte)

1. La Grande Camera, le Camere ed i comitati hanno sede in modo permanente. Tuttavia, per proposta del suo presidente, la Corte stabilisce ogni anno i periodi delle sessioni.
2. Al di fuori dei predetti periodi, la Grande Camera e le Camere possono essere convocate dal loro presidente in caso d'urgenza.

## Articolo 22 (Deliberazioni)

1. La Corte delibera in camera di consiglio. Le sue deliberazioni rimangono segrete.
2. Solo i giudici prendono parte alle deliberazioni. Sono presenti nella camera di consiglio il cancelliere o la persona nominata per sostituirlo, come pure gli altri funzionari di cancelleria e gli interpreti la cui assistenza appare necessaria. Nessun'altra persona può esservi ammessa salvo che per una decisione speciale della Corte.
3. Prima di ogni voto su una questione sottoposta alla Corte, il presidente invita i giudici ad esprimere la loro opinione.

## Articolo 23 (Votazioni)

1. Le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei voti dei giudici presenti. In caso di parità, la votazione è reiterata e, se vi è ancora parità, il voto del presidente è prevalente. Il presente paragrafo si applica salva disposizione contraria del presente regolamento.
2. Le decisioni e le sentenze della Grande Camera e delle Camere sono adottate a maggioranza dei giudici effettivi. Le astensioni non sono ammesse per le votazioni definitive riguardanti la ricevibilità o sul merito di un caso.
3. Per norma generale, le votazioni si effettuano per alzata di mano. Il presidente può decidere di procedere ad un voto per appello nominale, nell'ordine inverso di precedenza.
4. Ogni questione che deve essere messa ai voti è formulata in termini precisi.

## Capitolo QUINTO - LE CAMERE

### Articolo 24 (Composizione della Grande Camera)

1. La Grande Camera si compone di diciassette giudici e di tre giudici supplenti.
2. Essa è costituita per tre anni a decorrere dall'elezione dei titolari delle funzioni presidenziali menzionati nell'articolo 8 del presente regolamento.
3. Fanno parte della Grande Camera il presidente ed i vice-presidente della Corte, come pure i presidenti delle sezioni. Al fine di completare la Grande Camera, la Corte plenaria, per proposta del presidente, divide tutti gli altri giudici in due gruppi che si alterneranno ogni nove mesi e la cui composizione sia geograficamente equilibrata e tenga conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti. I giudici ed i giudici supplenti chiamati a conoscere ogni caso rimesso alla Grande Camera durante ciascun periodo di nove mesi sono nominati a rotazione nell'ambito di ogni gruppo considerato ; essi restano membri della Grande Camera fino al termine del procedimento, anche dopo la fine del loro mandato di giudice.
4. Anche se non è insediato a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il giudice eletto con riferimento ad ogni Parte contraente interessata fa parte di diritto della Grande Camera, in ottemperanza all'articolo 27 paragrafi 2 e 3 della Convenzione.
5. a) Quando il presidente di una sezione non può essere in seduta alla Grande Camera, egli è sostituito dal vice-presidente della sezione.  
b) Se un altro giudice non può essere in seduta, egli è sostituito da un supplente secondo l'ordine di nomina previsto al paragrafo 3 del presente articolo.  
c) Se non vi sono abbastanza giudici supplenti nel gruppo interessato per completare la Grande Camera, i supplenti mancanti sono nominati per estrazione a sorte tra i membri dell'altro gruppo.
6. a) Il collegio di cinque giudici della Grande Camera chiamato ad esaminare le domande presentate a norma dell'articolo 43 della Convenzione si compone :
  - del presidente della Corte ;
  - dei presidenti o, se essi sono impediti, dei vice-presidente delle sezioni, tranne quella sezione che ha costituito la Camera che ha giudicato il caso di cui è chiesto il rinvio alla Grande Camera ;

- un giudice supplementare, nominato per rotazione tra i giudici tranne quelli che hanno giudicato il caso nella Camera.

b) Non può fare parte del collegio un giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata o cittadino di quest'ultima.

c) Se un membro del collegio si trova impedito, egli è sostituito da un altro giudice nominato per rotazione tra quelli che non hanno giudicato il caso nella Camera.

#### Articolo 25

##### (Costituzione delle Sezioni)

1. Le Camere previste nell'articolo 26 b) della Convenzione (e denominate "sezioni" nel presente regolamento) sono costituite dalla Corte plenaria, per proposta del presidente, per un periodo di tre anni a decorrere dall'elezione dei titolari di funzioni presidenziali previsti all'articolo 8 del presente regolamento. Vi devono essere almeno quattro sezioni.

2. Ogni giudice è membro d'una sezione. La composizione delle sezioni deve essere equilibrata tanto dal punto di vista geografico che dal punto di vista della rappresentanza dei sessi e tener conto dei differenti sistemi giuridici esistenti nelle Parti contraenti.

3. Quando un giudice cessa di fare parte della Corte prima della scadenza del periodo per il quale la sezione è stata costituita, il suo successore alla Corte lo sostituisce come membro della sezione.

4. Il presidente della Corte può eccezionalmente procedere a delle modificazioni nella composizione delle sezioni se le circostanze lo richiedono.

5. Per proposta del presidente, la Corte plenaria può costituire una sezione supplementare.

#### Articolo 26

##### (Costituzione delle Camere)

1. Le Camere di sette giudici previste all'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione per esaminare i casi portati davanti alla Corte sono costituite come segue a partire dalle sezioni.

a) Per ciascun caso, la Camera comprende il presidente della sezione ed il giudice eletto con riferimento ad ogni Parte contraente interessata. Se quest'ultimo non è membro della sezione cui il ricorso è stato assegnato in ottemperanza agli articoli 51 o 52 del presente regolamento, egli vi partecipa come membro di diritto della Camera, in ottemperanza all'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione. L'articolo 29 del presente regolamento si applica se il predetto giudice non può tenere la seduta o si astiene.

b) Gli altri membri della Camera sono nominati dal presidente della sezione, secondo un sistema di rotazione, tra i membri della sezione.

c) I membri della sezione che non sono nominati dalla sorte partecipano alla trattazione del caso in qualità di supplenti.

2. Anche dopo la fine del suo mandato, il giudice continua a giudicare i casi per i quali ha partecipato all'esame del merito.

#### Articolo 27

##### (Comitati)

1. Sono costituiti Comitati di tre giudici appartenenti alla stessa sezione, in applicazione dell'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione. Dopo aver consultato i presidenti delle sezioni, il presidente della Corte decide del numero dei Comitati da creare.

2. I Comitati sono costituiti per un periodo di dodici mesi, per rotazione tra i membri di ciascuna sezione escluso il presidente.

3. I membri della sezione che non sono membri d'un Comitato possono essere chiamati a sostituire i membri che sono impediti a tenere la seduta.

4. Ciascun Comitato è presieduto dal membro che ha la precedenza in seno alla sezione.

Articolo 28  
(Impedimento, astensione o dispensa)

1. Ogni giudice impedito a partecipare alle sedute per le quali è convocato lo comunica nel più breve termine, al presidente della Camera.
2. Nessun giudice può partecipare all'esame di un caso nel quale egli è personalmente interessato o è anteriormente intervenuto sia come agente, avvocato o consulente di una parte o di una persona avente un interesse nel caso, sia come membro di un tribunale o di una commissione d'inchiesta, o a qualsiasi altro titolo.
3. Se un giudice si astiene per una delle predette ragioni, o per una ragione speciale, egli ne informa il presidente della Camera, che lo dispensa dal tenere la seduta.
4. Se il presidente della Camera stima che esiste un motivo di astensione per un giudice, confronta le sue valutazioni con quelle dell'interessato ; in caso di disaccordo, decide la Camera.

Articolo 29  
(Giudici ad hoc)

1. Se il giudice eletto con riferimento ad una Parte contraente interessata si trova impedito o si astiene, il presidente della Camera invita la predetta Parte a fargli conoscere entro trenta giorni se essa intende nominare per la seduta sia un altro giudice eletto, sia, in qualità di giudice ad hoc, un'altra persona in possesso delle condizioni richieste dall'articolo 21 paragrafo 1 della Convenzione e, in caso affermativo, ad indicare nello stesso termine il nome della persona designata. La stessa regola si applica se la persona nominata si trova impedita o si astiene.
2. La Parte contraente interessata si considera rinunciataria a simile nomina se essa non risponde entro i trenta giorni.
3. All'apertura della prima seduta consacrata all'esame del caso dopo la sua nomina, il giudice ad hoc presta il giuramento o fa la dichiarazione solenne previsti dall'articolo 3 del presente regolamento. Se ne deve redigere processo-verbale.

Articolo 30  
(Interesse comune)

1. Se più Parti contraenti ricorrenti o convenute hanno un interesse comune, il presidente della Corte può invitarle a mettersi d'accordo per nominare un solo giudice eletto o giudice ad hoc, in ottemperanza all'articolo 27 paragrafo 2 della Convenzione ; in mancanza d'accordo, egli estrae a sorte tra le persone proposte quella che sarà chiamata a tenere la seduta di diritto.
2. In caso di contestazione sull'esistenza di un interesse comune, decide la Corte plenaria.

TITOLO SECONDO: PROCEDURA  
Capitolo PRIMO - NORME GENERALI

Articolo 31  
(Possibilità di deroghe particolari)

Le disposizioni del presente titolo non sono di ostacolo a che la Corte vi deroghi per l'esame di un caso particolare dopo aver consultato le parti per quanto occorra.

Articolo 32  
(Istruzioni pratiche)

Il presidente della Corte può emanare delle istruzioni pratiche, segnatamente in relazione a questioni quali la comparizione alle udienze ed il deposito di osservazioni scritte o di altri documenti.

Articolo 33  
(Pubblicità del procedimento)

1. L'udienza è pubblica, a meno che, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Camera non decida diversamente in ragione di circostanze eccezionali, sia d'ufficio, sia ad istanza d'una parte o di ogni altra persona interessata.
2. L'accesso all'aula d'udienza può essere vietato alla stampa ed al pubblico durante la totalità o una parte dell'udienza, nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o nella misura giudicata strettamente necessaria dalla Camera, quando, in circostanze speciali la pubblicità potrebbe per sua natura pregiudicare gli interessi della giustizia.
3. Dopo la registrazione di un ricorso, tutti i documenti depositati in cancelleria relativi al caso, ad eccezione di quelli presentati nell'ambito di trattative condotte al fine di giungere ad un regolamento amichevole come lo prevede l'articolo 62 del presente regolamento, sono accessibili al pubblico, a meno che il presidente della Camera non decida diversamente per le ragioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte o di ogni altra persona interessata.
4. Ogni domanda di riservatezza formulata a norma dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo deve essere motivata e indicare se l'assenza di pubblicità deve applicarsi a tutto o parte dell'udienza o dei documenti, secondo il caso.

Articolo 34  
(Utilizzazione delle lingue)

1. Le lingue ufficiali della Corte sono il francese e l'inglese.
2. Prima dell'adozione della decisione sulla ricevibilità, tutte le comunicazioni con un ricorrente, a norma dell'articolo 34 della Convenzione, o con il suo rappresentante, e tutte le osservazioni presentate da un ricorrente o dal suo rappresentante devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti contraenti se esse non si fanno o non sono redatte in una delle lingue ufficiali della Corte.
3. a) Tutte le comunicazioni con un ricorrente o il suo rappresentante e tutte le osservazioni presentate da un ricorrente o il suo rappresentante che si riferiscono ad una udienza, o che intervengono dopo che il caso è stato dichiarato ricevibile, devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte, salvo che il presidente della Camera conceda l'autorizzazione di continuare ad utilizzare la lingua ufficiale d'una Parte contraente.  
b) Se tale autorizzazione è accordata, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione o della traduzione delle dichiarazioni o osservazioni del ricorrente.
4. a) Tutte le comunicazioni con le Parti contraenti o i terzi intervenuti e tutte le osservazioni provenienti dalle Parti contraenti o dai terzi intervenuti devono farsi o essere redatte in una delle lingue ufficiali della Corte. Il presidente della Camera può autorizzare l'utilizzazione di una lingua non ufficiale.  
b) Se tale autorizzazione è accordata, la parte che l'ha sollecitata deve fornire l'interpretazione o la traduzione in inglese o in francese delle osservazioni orali o scritte ed assumersene le relative spese.
5. Il presidente della Camera può invitare la Parte contraente convenuta a fornire una traduzione delle sue osservazioni scritte nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali, al fine di facilitarne la comprensione per il ricorrente.
6. Ogni testimone, esperto o altra persona che compare davanti la Corte può usare la sua propria lingua se non ha una conoscenza sufficiente di alcuna delle due lingue ufficiali. In questo caso, il cancelliere adotta le disposizioni necessarie al fine dell'interpretazione e della traduzione.

Articolo 35  
(Rappresentanza delle Parti contraenti)

Le Parti contraenti sono rappresentate da agenti, che possono farsi assistere da avvocati e consulenti.

Articolo 36  
(Rappresentanza dei ricorrenti)

1. Le persona fisiche, organizzazioni non governative e gruppi di privati previsti dall'articolo 34 della Convenzione possono inizialmente presentare dei ricorsi agendo sia personalmente, sia per il tramite di un rappresentante nominato in ottemperanza al paragrafo 4 del presente articolo.
2. Dopo che il ricorso è stato notificato alla Parte contraente convenuta come previsto dall'articolo 54 paragrafo 3 b) del presente regolamento, il presidente della Camera può ordinare che il ricorrente sia rappresentato in ottemperanza al paragrafo 4 del presente articolo.
3. Il ricorrente deve essere così rappresentato ad ogni udienza fissata dalla Camera o ai fini della procedura conseguente ad una decisione di ricevibilità, salvo decisione contraria del presidente della Camera.
4. a) Il rappresentante del ricorrente deve essere un avvocato abilitato ad esercitare la professione in una qualsiasi delle Parti contraenti e residente sul territorio di una di esse, o un'altra persona autorizzata dal presidente della Camera.  
b) Il presidente della Camera può, laddove la rappresentanza sarebbe normalmente obbligatoria, autorizzare il ricorrente ad assumere lui stesso la difesa dei suoi interessi, se necessario con l'assistenza di un avvocato o di altro rappresentante autorizzato.  
c) In circostanze eccezionali ed in ogni momento della procedura, il presidente della Camera può, quando egli considera che le circostanze o la condotta dell'avvocato o l'altra persona nominata in ottemperanza ai comma precedenti lo giustificano, decidere che questo avvocato o quella persona non può più rappresentare o assistere il ricorrente e che quest'ultimo deve cercarsi un altro rappresentante.
5. L'avvocato o l'altro rappresentante incaricato dal ricorrente, o quest'ultimo se chiede l'autorizzazione d'assumere personalmente la difesa dei suoi interessi, devono avere una conoscenza sufficiente di una delle lingue ufficiali della Corte. Tuttavia, il presidente della Camera può autorizzare l'utilizzazione d'una lingua non ufficiale, in ottemperanza all'articolo 34 paragrafo 3 del presente regolamento.

Articolo 37  
(Comunicazioni, notificazioni e citazioni)

1. Le comunicazioni e notificazioni indirizzate agli agenti o avvocati delle parti sono repute indirizzate alle parti.
2. Se, per una comunicazione, notificazione o citazione destinata a persona diversa dagli agenti o avvocati delle parti, la Corte repute necessaria la cooperazione del governo dello Stato sul territorio del quale la comunicazione, notificazione o citazione deve produrre effetti, il presidente della Corte si rivolge direttamente a quel governo per ottenere le agevolazioni necessarie.
3. Parimenti avviene quando la Corte desidera procedere o far procedere in loco a delle constatazioni o raccogliere degli elementi di prova, o quando essa invita a comparire delle persone residenti su quel territorio o chiamati ad attraversarlo.

Articolo 38  
(Osservazioni scritte)

1. Non si possono depositare osservazioni scritte o altri documenti oltre il termine fissato dal presidente della Camera o dal giudice relatore, secondo il caso, in ottemperanza al presente regolamento. Le osservazioni scritte o altri documenti depositati fuori di tale termine o ignorando una istruzione pratica emanata a norma dell'articolo 32 del presente regolamento non possono essere inseriti nel fascicolo di causa, salvo decisione contraria del presidente della Camera.
2. E' la data certificata della spedizione del documento o, in difetto, la data di ricevimento in cancelleria che viene presa in considerazione per il calcolo del termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 39  
(Provvedimenti interinali)

1. La Camera o, occorrendo, il suo presidente può, sia su istanza di una parte o di ogni altra persona interessata, sia d'ufficio, indicare alle parti tutti i provvedimenti interinali che reputa debbano essere adottati nell'interesse delle parti o del buon svolgimento della procedura.
2. Il Comitato dei Ministri ne è informato.
3. La Camera può invitare le parti a fornirle delle informazioni su ogni questione relativa all'attuazione dei provvedimenti interinali da lei raccomandati.

Articolo 40  
(Notificazione in via d'urgenza di un ricorso)

In caso d'urgenza, riservato ogni altro provvedimento procedurale, il cancelliere può, con l'autorizzazione del presidente della Camera e con ogni mezzo disponibile, informare la Parte contraente interessata dell'introduzione di un ricorso e dell'oggetto sommario di questo.

Articolo 41  
(Ordine di trattazione dei ricorsi)

La Camera tratta i ricorsi dei quali è investita seguendo l'ordine nel quale si trovano pronti per l'esame. Essa può tuttavia decidere di trattare un ricorso con priorità.

Articolo 42  
(Provvedimenti istruttori)

1. La Camera può, sia ad istanza di una parte o di un terzo, sia d'ufficio, procurarsi tutti gli elementi di prova che reputa idonei a chiarire i fatti della causa. Essa può segnatamente domandare alle parti di produrre delle prove scritte e decidere di ascoltare in qualità di testimone o di esperto, o ad altro titolo, ogni persona le cui deposizioni, affermazioni o dichiarazioni le appaiano utili per l'adempimento delle sue funzioni.
2. La Camera può in ogni stato della causa incaricare uno o più dei suoi membri o altri giudici della Corte di procedere ad una inchiesta, ad una visita dei luoghi o ad un'altra misura istruttoria. Essa può nominare degli esperti esterni indipendenti per aiutare i suoi membri così delegati.
3. La Camera può invitare ogni persona o istituzione di sua scelta per raccogliere delle informazioni, esprimere un parere o farle un rapporto su di un punto determinato.
4. Le parti collaborano con la Camera, o i suoi delegati, nell'attuazione delle misure istruttorie.
5. Se un rapporto è stato redatto od ogni altra misura adottata, in ottemperanza ai paragrafi precedenti, ad istanza di una Parte contraente ricorrente o convenuta, le spese relative incombono su di questa, salvo decisione contraria della Camera. Negli altri casi, la Camera decide se queste devono essere sostenute dal Consiglio d'Europa o se occorra di porle a carico del ricorrente, o del terzo, che ha sollecitato la redazione del rapporto o l'altra misura. In ogni caso, esse sono fissate dal presidente della Camera.

Articolo 43  
(Riunione ed esame simultaneo dei ricorsi)

1. La Camera può, ad istanza delle parti o d'ufficio, ordinare la riunione di due o più ricorsi.
2. Il presidente della Camera può, dopo avere consultato le parti, ordinare che sia proceduto simultaneamente all'istruzione di ricorsi attribuiti alla stessa Camera, senza pregiudicare la decisione della Camera sulla riunione dei ricorsi.

Articolo 44  
(Cancellazione dal ruolo e reinscrizione nel ruolo)

1. Quando una Parte contraente ricorrente fa conoscere al cancelliere la sua intenzione di rinunciare all'azione, la Camera può cancellare il ricorso dal ruolo della Corte in ottemperanza all'articolo 37 della Convenzione se l'altra Parte contraente o le altre Parti contraenti interessate al caso accettino la rinuncia.
2. La decisione di cancellare dal ruolo un ricorso dichiarato ricevibile riveste la forma di una sentenza. Divenuta definitiva tale sentenza, il presidente della Camera lo comunica al Comitato dei Ministri per permettergli di sorvegliare, in ottemperanza all'articolo 46 paragrafo 2 della Convenzione, l'esecuzione degli impegni ai quali può essere subordinata la rinuncia, il regolamento amichevole o la soluzione della controversia.
3. Quando un ricorso è stato cancellato dal ruolo, le spese sono lasciate all'apprezzamento della Corte. Se sono state liquidate con una decisione di cancellazione dal ruolo di un ricorso che non è stato dichiarato ricevibile, il presidente della Camera trasmette la decisione al Comitato dei Ministri.
4. La Corte può decidere la reinscrizione nel ruolo di un ricorso se essa reputa che delle circostanze eccezionali lo giustifichino.

Capitolo SECONDO - L'INTRODUZIONE DELL'ISTANZA

Articolo 45  
(Firme)

1. Ogni ricorso formulato a norma degli articoli 33 o 34 della Convenzione deve essere presentato per iscritto e firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante.
2. Quando il ricorso è presentato da una organizzazione non governativa o da un gruppo di privati, è firmato dalle persone abilitate a rappresentare l'organizzazione o il gruppo. La Camera o il Comitato interessati decidono ogni questione relativa all'accertamento se le persone che hanno firmato un ricorso avevano i poteri per farlo.
3. Quando un ricorrente è rappresentato in ottemperanza all'articolo 36 del presente regolamento, il suo o i suoi rappresentanti devono produrre una procura o un mandato per iscritto.

Articolo 46  
(Contenuto di un ricorso interstatale)

La o le Parti contraenti che desiderano introdurre un ricorso davanti la Corte a norma dell'articolo 33 della Convenzione ne depositano il testo in cancelleria indicando :

- a) il nome della Parte contraente contro la quale il ricorso è diretto ;
- b) una esposizione dei fatti ;
- c) una esposizione della o delle violazioni allegate della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ;
- d) una esposizione sull'osservanza dei criteri di ricevibilità (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione;
- e) l'oggetto del ricorso e le grandi linee della o delle domande di equa soddisfazione eventualmente formulate a norma dell'articolo 41 della Convenzione per conto della o delle parti presumibilmente lese ;
- f) i nomi e l'indirizzo della o delle persone nominate come agenti ; ed allegando
- g) le copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o diverse, concernenti l'oggetto del ricorso.

Articolo 47  
(Contenuto di un ricorso individuale)

1. Ogni ricorso depositato a norma dell'articolo 34 della Convenzione è presentato sul formulario fornito dalla cancelleria, salvo che il presidente della sezione interessata decida altrimenti. Il formulario indica :

- a) nome, data di nascita, nazionalità, sesso, professione ed indirizzo del ricorrente ;
- b) all'occorrenza, nome, professione ed indirizzo del suo rappresentante ;
- c) la o le Parti contraenti contro di cui il ricorso è indirizzato ;
- d) una esposizione succinta dei fatti ;
- e) una esposizione succinta della o delle violazioni allegate della Convenzione e delle argomentazioni pertinenti ;
- f) una esposizione succinta concernente il rispetto da parte del ricorrente dei criteri di ricevibilità enunciati nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) ;
- g) l'oggetto del ricorso così come le grandi linee della domanda di equa soddisfazione che il ricorrente desidera formulare a norma dell'articolo 41 della Convenzione ; ed è corredato
- h) dalle copie di tutti i documenti pertinenti ed in particolare delle decisioni, giudiziarie o diverse, concernenti l'oggetto del ricorso.

2. Il ricorrente deve inoltre :

- a) fornire tutti gli elementi, segnatamente i documenti e decisioni citati al paragrafo 1 h) del presente articolo, che consentano di stabilire che sono soddisfatte le condizioni di ricevibilità enunciate nell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione (esaurimento delle vie di ricorso interne ed osservanza del termine di sei mesi) ;
- b) far sapere se egli ha sottoposto le sue doglianze ad una altra autorità internazionale d'indagine o di regolamento.

3. Il ricorrente che non desidera che la sua identità sia rivelata deve precisarlo e fornire una esposizione delle ragioni che giustifichino una deroga alla regola normale di pubblicità della procedura davanti la Corte. Il presidente della Camera può autorizzare l'anonimato in casi eccezionali e debitamente giustificati.

4. In caso di non rispetto delle obbligazioni enumerate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il ricorso può non essere registrato né esaminato dalla Corte.

5. Come regola generale, il ricorso è considerato presentato alla data della prima comunicazione del ricorrente esponendo - anche sommariamente - l'oggetto del ricorso. La Corte, se lo ritiene giustificato, può tuttavia decidere di considerare una data diversa.

6. il ricorrente deve informare la Corte di ogni cambiamento d'indirizzo e di ogni fatto pertinente per l'esame del suo ricorso.

## Capitolo TERZO - I GIUDICI RELATORI

### Articolo 48 (Ricorsi interstatali)

1. Quando la Corte è adita a norma dell'articolo 33 della Convenzione, la Camera costituita per esaminare il caso nomina giudice(i) relatore(i) uno o più dei suoi membri che incarica di presentare un rapporto sulla ricevibilità, dopo aver raccolto le osservazioni delle Parti contraenti interessate.

L'articolo 49 paragrafo 4 del presente regolamento si applica a questo rapporto ove occorra.

2. Una volta dichiarato ricevibile un ricorso introdotto a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il o i giudici relatori sottopongono alla Camera i rapporti, progetti di testi e altri documenti suscettibili di aiutare quest'ultima ad assolvere le sue funzioni.

### Articolo 49 (Ricorsi individuali)

1. Quando la Corte è investita a norma dell'articolo 34 della Convenzione, il presidente della sezione cui il caso è attribuito nomina il giudice che esaminerà il ricorso in qualità di giudice relatore.

2. Nel corso del suo esame, il giudice relatore :

- a) può domandare alle parti di sottoporre, entro un determinato termine, tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti od ogni altro elemento che giudica pertinenti ;
  - b) decide sulla questione se il ricorso deve essere esaminato da un Comitato o da una Camera, essendo consapevole che il presidente della sezione può ordinare che il caso sia rimesso ad una Camera.
3. Quando un caso è esaminato da un Comitato a norma dell'articolo 28 della Convenzione, il rapporto del giudice relatore deve contenere :
- a) una breve esposizione dei fatti pertinenti ;
  - b) una breve esposizione dei motivi sottostanti alla proposta di irricevibilità o di cancellazione dal ruolo.
4. Quando un caso è esaminato da una Camera a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 della Convenzione, il rapporto del giudice relatore contiene :
- a) una breve esposizione dei fatti pertinenti, ivi compresi tutti i chiarimenti ottenuti a norma del paragrafo 2 del presente articolo ;
  - b) una indicazione delle questioni che solleva il ricorso sul terreno della Convenzione;
  - c) una proposta sulla ricevibilità, così come su ogni altra misura da adottare, e, se necessario, un parere provvisorio sul merito.
5. Dopo che è stato dichiarato ricevibile un ricorso introdotto a norma dell'articolo 34 della Convenzione, il giudice relatore presenta i rapporti, progetti di testi ed altri documenti che possano aiutare la Camera ad assolvere le sue funzioni.

#### Articolo 50 (Procedura davanti alla Grande Camera)

Quando un caso è stato deferito alla Grande Camera a norma dell'articolo 30 o dell'articolo 43 della Convenzione, il presidente della Grande Camera nomina come giudice(i) relatore(i) uno o - nel caso di un ricorso intestatale - uno o più dei suoi membri.

### Capitolo QUARTO - LA PROCEDURA DI ESAME DELLA RICEVIBILITA'

#### Ricorsi interstatali

#### Articolo 51

1. Quando un ricorso è presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente della Corte lo porta immediatamente alla conoscenza della Parte contraente convenuta e l'asigna ad una delle sezioni.
2. In ottemperanza all'articolo 26 paragrafo 1 a) del presente regolamento, i giudici eletti con riferimento alle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di pieno diritto della Camera costituita per esaminare il caso. L'articolo 30 del presente regolamento si applica se il ricorso è stato presentato da più Parti contraenti o se dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e presentati da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell'articolo 43 paragrafo 2 del presente regolamento.
3. Dopo che il caso è assegnato ad una sezione, il presidente della sezione costituisce la Camera in ottemperanza all'articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento ed invita la Parte contraente convenuta a presentare per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può presentare per iscritto delle osservazioni in replica.
4. Prima di decidere sulla ricevibilità del ricorso, la Camera può decidere di invitare le parti a presentarle delle osservazioni complementari per iscritto.
5. Una udienza sulla ricevibilità è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera così lo decide d'ufficio.
6. Dopo avere consultato le parti, il presidente della Camera fissa la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale ; a tale scopo, assegna i termini da rispettare per il deposito delle osservazioni scritte.
7. Nelle sue deliberazioni, la Camera prende in considerazione il rapporto redatto dal o dai giudici relatori in applicazione dell'articolo 48 paragrafo 1 del presente regolamento.

Ricorsi individuali  
Articolo 52  
(Attribuzione di un ricorso ad una Sezione)

1. Il presidente della Corte assegna ad una sezione ogni ricorso presentato a norma dell'articolo 34 della Convenzione, vigilando su di equa ripartizione del carico di lavoro tra le sezioni.
2. La Camera di sette giudici prevista all'articolo 27 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal presidente della sezione interessata, in ottemperanza all'articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento, dopo aver deciso che il ricorso deve essere esaminato da una Camera.
3. Nell'attesa della costituzione di una Camera in ottemperanza al paragrafo 2 del presente articolo, il presidente della sezione esercita i poteri che il presente regolamento conferisce al presidente della Camera.

Articolo 53  
(Procedura davanti ad un Comitato)

1. Nelle sue deliberazioni, il Comitato prende in considerazione il rapporto che gli presenta il giudice relatore in ottemperanza all'articolo 49 paragrafo 3 del presente regolamento.
2. Un giudice relatore non membro del Comitato può essere invitato ad assistere alle deliberazioni di quest'ultimo.
3. In ottemperanza all'articolo 28 della Convenzione, il Comitato può, all'unanimità, dichiarare un ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte, quando tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva.
4. Se il Comitato non adotta una decisione come quella prevista al paragrafo 3 del presente articolo, trasmette il ricorso alla Camera costituita in ottemperanza all'articolo 52 paragrafo 2 del presente regolamento per giudicare il caso.

Articolo 54  
(Procedura davanti ad una Camera)

1. Nelle sue deliberazioni, la Camera prende in considerazione il rapporto che le presenta il giudice relatore a norma dell'articolo 49 paragrafo 4 del presente regolamento.
2. La Camera può immediatamente dichiarare il ricorso irricevibile o cancellarlo dal ruolo della Corte.
3. Se essa non adotta tale decisione, la Camera può :
  - a) domandare alle parti di presentare tutti i chiarimenti relativi ai fatti, tutti i documenti o tutti gli altri elementi che reputa pertinenti ;
  - b) portare il ricorso a conoscenza della Parte contraente convenuta ed invitare quest'ultima a presentare per iscritto delle osservazioni sul ricorso ;
  - c) invitare le parti a presentare per iscritto delle osservazioni complementari.
4. Prima di adottare la sua decisione quanto alla ricevibilità, la Camera può decidere, sia su istanza delle parti, sia d'ufficio, di tenere una udienza. In questo caso, le parti sono anche invitate a pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, salvo che la Camera non decida diversamente a titolo eccezionale.
5. Il presidente della Camera fissa la procedura, ivi compresi i termini, relativa alle decisioni prese dalla Camera a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

Ricorsi interstatali ed individuali  
Articolo 55  
(Eccezioni di irricevibilità)

Se la Parte contraente convenuta intende sollevare una eccezione di irricevibilità, deve farlo, per quanto la natura dell'eccezione e le circostanze lo permettano, nelle osservazioni scritte o orali sulla

ricevibilità del ricorso da lei presentate a norma , secondo il caso, dell'articolo 51 o dell'articolo 54 del presente regolamento.

#### Articolo 56 (Decisione della Camera)

1. La decisione della Camera indica se essa è stata adottata all'unanimità o a maggioranza ; essa è accompagnata o seguita dalle motivazioni.
2. La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente ed alla Parte contraente o alle Parti Contraenti interessate.

#### Articolo 57 (Lingua della decisione)

1. La Corte pronuncia tutte le sue decisioni in francese o in inglese, salvo che non decida di pronunciare una decisione nelle due lingue ufficiali. Una volta emesse, le decisioni sono accessibili al pubblico.
2. La pubblicazione delle decisioni nella raccolta ufficiale della Corte, siccome prevista all'articolo 78 del presente regolamento, ha luogo nelle due lingue ufficiali della Corte.

### Capitolo QUINTO - LA PROCEDURA SUCCESSIVA ALLA DECISIONE SULLA RICEVIBILITA'

#### Articolo 58 (Ricorsi interstatali)

1. Quando la Camera ha deciso di ammettere alla trattazione un ricorso presentato a norma dell'articolo 33 della Convenzione, il presidente della Camera, dopo consultazione delle Parti contraenti interessate, fissa i termini per il deposito delle osservazioni scritte sul merito e per la produzione di prove supplementari eventuali. Le presidente può tuttavia, con l'accordo delle Parti contraenti interessate, decidere che non vi sia bisogno della procedura scritta.
2. Una udienza sul merito è disposta se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera lo decide d'ufficio. Il presidente della Camera fissa la procedura orale.
3. Nelle sue deliberazioni, la Camera prende in considerazione tutti i rapporti, progetti ed altri documenti presentati dal o dai giudici relatori in ottemperanza all'articolo 48 paragrafo 2 del presente regolamento.

#### Articolo 59 (Ricorsi individuali)

1. Dopo che la Camera ha deciso di ammettere alla trattazione un ricorso presentato a norma dell'articolo 34 della Convenzione, essa può invitare le parti a presentare ulteriori elementi di prova e delle osservazioni scritte.
2. Una udienza sul merito ha luogo se la Camera lo decide d'ufficio o, a condizione che nessuna udienza riguardante anche sul merito vi sia stata nello stadio della ricevibilità a norma dell'articolo 54 paragrafo 4 del presente regolamento, se una delle parti lo richieda. Tuttavia, la Camera può decidere a titolo eccezionale che non ha bisogno dell'udienza per l'adempimento delle funzioni che le incombono a norma dell'articolo 38 paragrafo 1 a) della Convenzione.
3. Il presidente della Camera fissa, se del caso, la procedura scritta ed orale.
4. Nelle sue deliberazioni, la Camera prende in considerazione tutti i rapporti, progetti ed altri documenti presentati dal giudice relatore in ottemperanza all'articolo 49 paragrafo 5 del presente regolamento.

#### Articolo 60

### (Domanda di equa soddisfazione)

1. Ogni domanda di equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione deve, salvo istruzione contraria del presidente della Camera, essere esposta dalla Parte contraente ricorrente o dal ricorrente nelle osservazioni scritte sul merito o, in difetto di tali osservazioni, in un documento speciale depositato due mesi dopo la decisione che dichiara il ricorso ricevibile.
2. La Parte contraente ricorrente od il ricorrente devono quantificare e prospettare per voci analitiche tutte le loro pretese, alle quali devono unire i giustificativi necessari, in mancanza di ciò la Camera può rigettare la domanda, in tutto o in parte.
3. In ogni momento della procedura, la Camera può invitare una parte a presentare delle osservazioni sulla domanda di equa soddisfazione.

### Articolo 61 (Intervento di terzi)

1. Il cancelliere comunica la decisione che dichiara un ricorso ricevibile ad ogni Parte contraente di cui un cittadino è ricorrente nel caso in oggetto, così come alla Parte contraente o alle Parti contraenti previste dall'articolo 56 paragrafo 2 del presente regolamento.
2. Quando una Parte contraente manifesta il desiderio di esercitare il diritto di presentare delle osservazioni scritte o di prendere parte ad una udienza, come riconosciutogli dall'articolo 36 paragrafo 1 della Convenzione, il presidente della Camera fissa la procedura da osservare.
3. In ottemperanza all'articolo 36 paragrafo 2 della Convenzione, il presidente della Camera può, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, invitare o autorizzare ogni Stato contraente non parte nella procedura, od ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare delle osservazioni scritte o, in circostanze eccezionali, a prendere parte all'udienza. Le domande di autorizzazione devono essere debitamente motivate e presentate in una delle lingue ufficiali, entro un termine ragionevole dopo la fissazione della procedura scritta.
4. L'invito o l'autorizzazione menzionati al paragrafo 3 del presente articolo sono corredate delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera. In caso di non rispetto di queste condizioni, il presidente può decidere di non inserire le osservazioni nel fascicolo di causa.
5. Le osservazioni scritte presentate in ottemperanza al presente articolo devono essere redatte in una delle lingue ufficiali, salvo se l'utilizzazione di una altra lingua sia stata autorizzata a norma dell'articolo 34 paragrafo 4 del presente regolamento. Il cancelliere le trasmette alle parti, che sono autorizzate a presentare delle osservazioni scritte, con riserva delle condizioni, ivi compreso il termine, fissate dal presidente della Camera.

### Articolo 62 (Regolamento amichevole)

1. Dopo che il ricorso è stato ammesso alla trattazione, il cancelliere, agendo dietro le istruzioni della Camera o del presidente di quest'ultima, entra in contatto con le parti al fine di raggiungere un regolamento amichevole, in ottemperanza all'articolo 38 paragrafo 1 b) della Convenzione. La Camera adotta tutte le misure appropriate per facilitare la conclusione di un tale regolamento .
2. A norma dell'articolo 38 paragrafo 2 della Convenzione, le trattative condotte al fine di raggiungere ad un regolamento amichevole sono confidenziali e senza pregiudizio delle osservazioni delle parti nella procedura contenziosa. Nessuna comunicazione scritta o orale né alcuna proposta o concessione intervenute nel quadro delle predette trattative possono essere menzionate o invocate nella procedura contenziosa.
3. Se la Camera viene a conoscenza tramite il cancelliere che le parti accettano un regolamento amichevole, essa può, dopo essersi assicurata che il predetto regolamento si ispira al rispetto dei diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, cancellare il caso dal ruolo in ottemperanza all'articolo 44 paragrafo 2 del presente regolamento.

Articolo 63  
(Direzione del dibattimento)

1. Il presidente della Camera dirige il dibattimento e determina l'ordine in cui sono chiamati a prendere la parola gli agenti, avvocati e consulenti delle parti.
2. Quando a norma dell'articolo 42 del presente regolamento una delegazione della Camera dispone una audizione tendente a stabilire i fatti, il presidente della delegazione dirige il dibattimento e la delegazione esercita se del caso i poteri conferiti alla Camera dalla Convenzione o dal presente regolamento.

Articolo 64  
(Mancata comparizione)

Quando, senza fornire ragioni sufficienti, una parte non si presenta, la Camera procede ugualmente se ciò le sembra compatibile con una buona amministrazione della giustizia.

Articolo 65  
(Convocazione dei testimoni, degli esperti e di altre persone; spese di comparizione)

1. I testimoni, esperti ed altre persone di cui la Camera o il suo presidente decide l'audizione sono convocati dal cancelliere.
2. La convocazione indica :
  - a) il caso di cui si tratta ;
  - b) l'oggetto dell'indagine, perizia o altra misura ordinata dalla Camera o dal suo presidente;
  - c) le disposizioni adottate per il pagamento dell'indennità spettante alla persona convocata.
3. Se gli interessati compaiono a richiesta o per conto di una Parte contraente ricorrente o convenuta, le spese di comparizione sono a carico di quest'ultima salvo decisione contraria della Camera. Negli altri casi, la Camera decide se sono a carico del Consiglio d'Europa o se è opportuno metterle a carico del ricorrente, o del terzo intervenuto, ad istanza del quale vi è la comparizione. In tutti i casi, esse sono fissate dal presidente della Camera.

Articolo 66  
(Giuramento o dichiarazione solenne dei testimoni ed esperti)

1. Dopo la verifica della sua identità e prima di deporre, il testimone presta il giuramento o fa la dichiarazione solenne che segue :

" Io giuro " - o " Io dichiaro solennemente, in tutto onore ed in piena coscienza, " - " che dirò la verità, tutta la verità e niente altro che la verità. "

Se ne deve redigere processo-verbale.

2. Dopo la verifica della sua identità e prima di adempiere il suo incarico, ogni esperto presta il giuramento o fa la dichiarazione solenne che segue :

" Io giuro " - o " Io dichiaro solennemente " - " che assolverò le mie funzioni di esperto in tutto onore ed in piena coscienza. "

Se ne deve redigere processo-verbale.

3. Questo giuramento può essere prestato o questa dichiarazione fatta davanti il presidente della Camera o davanti un giudice od ogni autorità pubblica nominata dal presidente.

Articolo 67  
(Ricusazione di un testimone o di un esperto; audizione di una persona a titolo d'informazione)

La Camera decide su ogni contestazione sorta in occasione della ricusazione di un testimone o di un esperto. Essa può ascoltare a titolo di informazione una persona che non può essere ascoltata come testimone.

Articolo 68  
(Quesiti posti durante il dibattimento)

1. Ogni giudice può porre dei quesiti agli agenti, avvocati e consulenti delle parti, al ricorrente, ai testimoni, agli esperti, così come ad ogni altra persona che si presenta davanti la Camera.
2. Sotto il controllo del presidente della Camera, i testimoni, esperti e le altre persone previste all'articolo 42 paragrafo 1 del presente regolamento possono essere interrogate dagli agenti, avvocati e consulenti delle parti. In caso di contestazione sulla pertinenza di un quesito posto, decide il presidente della Camera.

Articolo 69  
(Mancata comparizione, rifiuto di testimoniare o falsa testimonianza)

Se, senza motivo legittimo, un testimone od ogni altra persona debitamente convocati non si presentano o rifiutano di deporre, il cancelliere, a richiesta del presidente della Camera, segnala il fatto alla Parte contraente alla cui giurisdizione l'interessato è sottoposto. Parimenti avviene quando un testimone o esperto ha, secondo il parere della Camera, violato il giuramento o la dichiarazione solenne previsti all'articolo 66 del presente regolamento.

Articolo 70  
(Resoconto testuale delle udienze)

1. Se la Camera ne decide così, un resoconto di una udienza è redatto a cura del cancelliere. Vi figurano :
  - a) la composizione della Camera nel corso dell'udienza ;
  - b) la lista dei comparenti : agenti, avvocati e consulenti delle parti, ed ogni terzo intervenuto ;
  - c) cognome, nome, qualità ed indirizzo dei testimoni, esperti o altre persone ascoltate ;
  - d) il testo delle dichiarazioni fatte, dei quesiti posti e delle risposte ricevute ;
  - e) il testo di ogni decisione della Camera o del presidente della Camera pronunciata in udienza.
2. Se la totalità o una parte del resoconto è redatta in una lingua non ufficiale, il cancelliere adotta, se la Camera ne decide così, le disposizioni necessarie per farlo tradurre in una delle lingue ufficiali.
3. I rappresentanti delle parti ricevono comunicazione di una copia del resoconto al fine di poter, sotto il controllo del cancelliere o del presidente della Camera, correggerlo, senza tuttavia modificare il senso e la portata di quello che è stato detto all'udienza. Il cancelliere fissa, su istruzioni del presidente della Camera, i termini di cui questi dispongono a tale scopo.
4. Dopo la correzione, il resoconto è firmato dal presidente e dal cancelliere ; fa fede del suo contenuto.

Capitolo SETTIMO - LA PROCEDURA DAVANTI ALLA GRANDE CAMERA

Articolo 71  
(Applicabilità delle disposizioni procedurali)

Le disposizioni che regolano la procedura davanti le Camere si applicano, mutatis mutandis, a quella davanti la Grande Camera.

Articolo 72  
(Rimessione della competenza a favore della Grande Camera)

1. A norma dell'articolo 30 della Convenzione, quando un caso pendente davanti una Camera solleva una questione grave relativa all'interpretazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o quando la soluzione di una questione di cui essa è investita può condurre ad una contraddizione con una sentenza resa anteriormente dalla Corte, la Camera può, fino a quando non ha pronunciato la sentenza, rimettere il caso alla Grande Camera, a meno che una delle parti non vi si opponga in ottemperanza al paragrafo 2 del presente articolo. Una decisione di rimessione non ha bisogno di essere motivata.

2. Il cancelliere comunica alle parti l'intendimento della Camera della rimessione. Esse dispongono di un termine di un mese a decorrere dalla data di questa comunicazione per presentare per iscritto alla cancelleria una opposizione debitamente motivata. Ogni opposizione che non soddisfi alle predette condizioni sarà considerata dalla Camera come non valida.

#### Articolo 73

(Rinvio alla Grande Camera ad istanza di una parte)

1. A norma dell'articolo 43 della Convenzione, ogni parte può in via eccezionale, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data della pronuncia della sentenza di una Camera, depositare per iscritto in cancelleria una domanda di rinvio alla Grande Camera, indicando la grave questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o la grave questione di carattere generale che, secondo lei, merita di essere esaminata dalla Grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera costituito in ottemperanza all'articolo 24 paragrafo 6 del presente regolamento esamina la domanda sulla sola base del fascicolo esistente. Il collegio non la accoglie salvo che valuti che il caso ben sollevi tale questione. La decisione di rigetto della domanda non ha bisogno di essere motivata.

3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia con una sentenza.

### Capitolo OTTAVO - LE SENTENZE

#### Articolo 74

(Contenuto della sentenza)

1. Ogni sentenza prevista dagli articoli 42 et 44 della Convenzione comprende :

- a) il nome del presidente e degli altri giudici componenti la Camera così come del cancelliere o del cancelliere aggiunto ;
- b) la data della sua adozione e quella del sua pronuncia ;
- c) l'indicazione delle parti ;
- d) il nome degli agenti, avvocati e consulenti delle parti ;
- e) l'esposizione della procedura ;
- f) i fatti della causa ;
- g) un riassunto delle conclusioni delle parti ;
- h) le motivazioni di diritto ;
- i) il dispositivo ;
- j) all'occorrenza, la decisione presa a titolo di spese processuali;
- k) l'indicazione del numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza ;
- l) all'occorrenza, l'indicazione di quello dei testi che fa fede.

2. Ogni giudice che ha preso parte all'esame del caso ha il diritto di aggiungere alla sentenza sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

#### Articolo 75

(Decisione riguardante l'equa soddisfazione)

1. Quando la Camera constata una violazione della Convenzione, essa statuisce con la stessa sentenza sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione se la questione, dopo essere stata sollevata in

ottemperanza all'articolo 60 del presente regolamento, si trovi pronta per la decisione; se no, essa la riserva, in tutto o in parte, e fissa la procedura ulteriore.

2. Per statuire sull'applicazione dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera tiene la seduta per quanto possibile nella stessa composizione che per l'esame del merito del caso. Se non è possibile di riunire la Camera originaria, il presidente della Corte completa o costituisce la Camera per estrazione a sorte.

3. Quando accorda una equa soddisfazione a norma dell'articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, se il pagamento non interviene entro il termine indicato, degli interessi moratori saranno dovuti sulle somme assegnate.

4. Se la Corte riceve comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, essa verifica che sia equa e, se la ritiene tale, cancella il caso dal ruolo in ottemperanza all'articolo 44 paragrafo 2 del presente regolamento.

#### Articolo 76

(Lingua della sentenza)

1. La Corte pronuncia tutte le sue sentenze in inglese o in francese, salvo se decide di pronunciare una sentenza nelle due lingue ufficiali. Dopo la pronuncia, le sentenze sono accessibili al pubblico.

2. La pubblicazione delle sentenze nella raccolta ufficiale della Corte, come prevista all'articolo 78 del presente regolamento, ha luogo nelle due lingue ufficiali della Corte.

#### Articolo 77

(Firma, pronuncia e comunicazione della sentenza)

1. La sentenza è firmata dal presidente della Camera e dal cancelliere.

2. Può essere letta in udienza pubblica dal presidente della Camera o da un altro giudice da questi nominato. Gli agenti e rappresentanti delle parti sono debitamente avvisati della data dell'udienza. In difetto, la comunicazione prevista al paragrafo 3 del presente articolo avrà valore di pronuncia.

3. La sentenza è trasmessa al Comitato dei Ministri. Il cancelliere ne comunica copia certificata conforme alle parti, al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni terzo intervenuto e ad ogni altra persona direttamente interessata. L'esemplare originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte.

#### Articolo 78

(Pubblicazione delle sentenze e di altri documenti)

In ottemperanza all'articolo 44 paragrafo 3 della Convenzione, le sentenze definitive della Corte sono pubblicate sotto la forma dovuta, sotto l'autorità del cancelliere, il quale inoltre è responsabile della pubblicazione della raccolta ufficiale contenente una scelta di sentenze e di decisioni, così come di tutti i documenti che il presidente della Corte giudica utile di pubblicare.

#### Articolo 79

(Richiesta per l'interpretazione di una sentenza)

1. Ogni parte può domandare l'interpretazione di una sentenza entro l'anno seguente la pronuncia.

2. La domanda è depositata in cancelleria. Essa indica con precisione il o i punti del dispositivo della sentenza di cui l'interpretazione è richiesta.

3. La Camera originaria può decidere d'ufficio di respingerla in ragione che alcuna ragione ne giustifica l'esame. Se non è possibile riunire la Camera originaria, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera per estrazione a sorte.

4. Se la Camera non respinge la domanda, il cancelliere la comunica ad ogni altra parte interessata, invitandola a presentare le sue osservazioni scritte eventuali entro il termine fissato dal presidente

della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza se la Camera decide di tenerne una. La Camera statuisce con una sentenza.

#### Articolo 80 (Richiesta di revisione di una sentenza)

1. In caso di scoperta di un fatto che, per sua natura, avrebbe potuto esercitare una influenza decisiva sull'esito di un caso già definito e che, all'epoca della sentenza, era sconosciuto alla Corte e non poteva ragionevolmente essere conosciuto da una parte, quest'ultima può, entro il termine di sei mesi a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza del fatto scoperto, adire la Corte con una domanda in revisione della sentenza di cui si tratta.
2. La domanda menziona la sentenza di cui si chiede la revisione, contiene le indicazioni necessarie per stabilire il soddisfacimento delle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo e si correda di una copia di ogni documento probatorio. Essa è depositata in cancelleria, con i suoi allegati.
3. La Camera originaria può decidere d'ufficio di rigettare la domanda per il motivo che alcuna ragione ne giustifica l'esame. Se non è possibile riunire la Camera originaria, il presidente della Corte costituisce o completa la Camera per estrazione a sorte.
4. Se la Camera non respinge la domanda, il cancelliere comunica quest'ultima ad ogni altra parte interessata, invitandola a presentare le sue osservazioni scritte eventuali entro il termine fissato dal presidente della Camera. Quest'ultimo fissa anche la data dell'udienza se la Camera decide di tenerne una. La Camera statuisce con una sentenza.

#### Articolo 81 (Rettifica di errori nelle decisioni e nelle sentenze)

Senza pregiudizio delle disposizioni relative alla revisione delle sentenze ed alla reinscrizione nel ruolo dei ricorsi, gli errori di trascrizione o di calcolo e le inesattezze evidenti possono essere rettifiche dalla Corte sia d'ufficio, sia ad istanza di una parte se questa istanza è presentata entro il termine di un mese a decorrere dalla pronuncia della decisione o della sentenza.

### Capitolo NONO - I PARERI CONSULTIVI

#### Articolo 82

In materia di pareri consultivi, la Corte applica, in aggiunta alle disposizioni degli articoli 47, 48 e 49 della Convenzione, le disposizioni seguenti. Essa applica parimenti, nella misura in cui lo giudichi appropriato, le altre disposizioni del presente regolamento.

#### Articolo 83

La domanda di parere consultivo è depositata in cancelleria. Essa indica in termini completi e precisi la questione su cui il parere della Corte è richiesto ed, inoltre :

- a) la data in cui il Comitato dei Ministri ha preso la decisione prevista dall'articolo 47 paragrafo 3 della Convenzione ;
- b) i nomi e indirizzo della o delle persone nominate dal Comitato dei Ministri per fornire alla Corte ogni spiegazione che essa potrebbe domandare.

E' allegato alla domanda ogni documento che potrebbe servire a chiarire la questione.

#### Articolo 84

1. Al ricevimento di una domanda, il cancelliere ne invia un esemplare a tutti i membri della Corte.
2. Egli informa le Parti contraenti che la Corte è disponibile a ricevere le loro osservazioni scritte.

#### Articolo 85

1. Il presidente della Corte fissa i termini entro i quali saranno depositate le osservazioni scritte od altri documenti.
2. Le osservazioni scritte o altri documenti sono depositati in cancelleria. Il cancelliere li comunica a tutti i membri della Corte, al Comitato dei Ministri ed a ciascuna delle Parti contraenti.

#### Articolo 86

Dopo la chiusura della procedura scritta, il presidente della Corte decide se è necessario permettere alle Parti contraenti che hanno presentato delle osservazioni scritte di spiegarle oralmente nel corso di una udienza fissata a tale scopo.

#### Articolo 87

Se la Corte reputa che la domanda di parere non rientra nella sua competenza consultiva, così come viene definita nell'articolo 47 della Convenzione, essa lo constata in una decisione motivata.

#### Articolo 88

1. Ogni parere consultivo è emesso dalla Grande Camera a maggioranza dei voti. Esso menziona il numero dei giudici che hanno costituito la maggioranza.
2. Ogni giudice può, se lo desidera, allegare al parere della Corte sia l'esposizione della sua opinione separata, concordante o dissidente, sia una semplice dichiarazione di dissenso.

#### Articolo 89

Il parere consultivo è letto in udienza pubblica, in una delle due lingue ufficiali, dal presidente della Corte o da un altro giudice da lui delegato, il Comitato dei Ministri ed ogni Parte contraente essendo stati avvertiti.

#### Articolo 90

Il parere ed ogni decisione resa a norma dell'articolo 87 del presente regolamento sono firmati dal presidente della Corte e dal cancelliere. L'esemplare originale, debitamente firmato e munito di sigillo, è depositato negli archivi della Corte. Il cancelliere ne comunica copia certificata conforme al Comitato dei Ministri, alle Parti contraenti ed al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

### Capitolo DECIMO - IL GRATUITO PATROCINIO

#### Articolo 91

1. Il presidente della Camera può, sia ad istanza di un ricorrente che ha presentato un ricorso a norma dell'articolo 34 della Convenzione, sia d'ufficio, accordare il gratuito patrocinio a tale ricorrente per la difesa della sua causa dopo che, in ottemperanza all'articolo 54 paragrafo 3 b) del presente regolamento, la Parte contraente convenuta ha presentato per iscritto le sue osservazioni sulla ricevibilità del ricorso o dopo che è scaduto il termine che le era stato all'uopo assegnato.
2. Sotto riserva dell'articolo 96 del presente regolamento, quando il ricorrente si è visto concedere il gratuito patrocinio per la difesa della sua causa davanti la Camera, egli continua a beneficiarne davanti la Grande Camera.

#### Articolo 92

Il gratuito patrocinio può essere concesso soltanto se il presidente della Camera constata :

- a) che la concessione di questo patrocinio è necessaria alla buona conduzione del caso davanti la Camera ;
- b) che il ricorrente non dispone di mezzi finanziari sufficienti per far fronte in tutto o parte alle spese che è indotto a sostenere.

#### Articolo 93

1. Al fine di determinare se il ricorrente dispone o no di mezzi finanziari sufficienti per fare fronte in tutto o in parte alle spese che è indotto a sostenere, egli è invitato a compilare una dichiarazione

indicante i suoi guadagni, i suoi averi in capitale e gli impegni finanziari che egli ha assunto verso le persone a suo carico, od ogni altra obbligazione pecuniaria. La dichiarazione deve essere certificata dalla o dalle autorità interne qualificate.

2. La Parte contraente interessata è invitata a presentare le sue osservazioni per iscritto.

3. Dopo aver raccolto le informazioni previste nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il presidente della Camera decide della concessione o del rifiuto del gratuito patrocinio. Il cancelliere ne informa le parti interessate.

#### Articolo 94

1. Gli onorari non possono essere versati che ad un avvocato o ad una altra persona nominata in ottemperanza all'articolo 36 paragrafo 4 del presente regolamento. Essi possono, occorrendo, coprire i servizi di più di un rappresentante così definito.

2. Oltre gli onorari, il gratuito patrocinio può coprire le spese di trasferta e di soggiorno così come gli altri esborsi necessari sostenuti dal ricorrente o dal suo rappresentante nominato.

#### Articolo 95

Dopo che sia accordato il gratuito patrocinio, il cancelliere fissa :

- a) l'aliquota degli onorari da versare in ottemperanza alla tariffa in vigore ;
- b) l'ammontare da versare a titolo di spese.

#### Articolo 96

Se ritiene che le condizioni enunciate dall'articolo 92 del presente regolamento non sono più soddisfatte, il presidente della Camera può in ogni momento revocare o modificare il beneficio del gratuito patrocinio.

### TITOLO TERZO: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

#### Articolo 97

(Mandato dei giudici)

Per quanto riguarda i giudici che compongono la Corte alla data dell'entrata in vigore del Protocollo n° 11 alla Convenzione, la durata del mandato si calcola a decorrere da questa data.

#### Articolo 98

(Presidenza delle Sezioni)

Per un periodo di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo n° 11 alla Convenzione,

- a) i due presidenti di sezione che non sono anche vice-presidente della Corte ed i vice-presidente di sezione sono eletti per un periodo di diciotto mesi ;
- b) i vice-presidente di sezione non sono immediatamente rieleggibili.

#### Articolo 99

(Rapporti tra la Corte e la Commissione)

1. Nei casi portati davanti la Corte a norma dell'articolo 5 paragrafi 4 e 5 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, la Corte può invitare la Commissione a delegare uno o più dei suoi membri per partecipare all'esame del caso davanti la Corte.

2. Nei casi evocati al paragrafo 1 del presente articolo, la Corte prende in considerazione il rapporto adottato dalla Commissione a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione.

3. Salvo decisione contraria del presidente della Camera, il rapporto è reso pubblico a cura del cancelliere quanto prima possibile dopo che ne è stata investita la Corte.

4. Nei casi deferiti alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafi 2 a 5 del Protocollo n° 11, gli altri documenti facenti parte del fascicolo della Commissione, ivi compreso l'insieme delle memorie ed osservazioni, restano confidenziali, a meno che il presidente della Camera non decida diversamente.
5. Nei casi in cui la Commissione ha raccolto delle testimonianze ma non è stata in grado di adottare un rapporto a norma del vecchio articolo 31 della Convenzione, la Corte prende in considerazione i resoconti integrali, la documentazione ed il parere emesso dalle delegazioni della Commissione all'esito di queste indagini.

#### Articolo 100

(Procedura davanti ad una Camera ed alla Grande Camera)

1. Quando un caso è deferito alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, un collegio di giudici della Grande Camera costituito in ottemperanza all'articolo 24 paragrafo 6 del presente regolamento decide, sulla sola base del fascicolo, se esso deve essere deciso da una Camera o dalla Grande Camera.
2. Se il caso è deciso da una Camera, la sentenza di quest'ultima è definitiva, in ottemperanza all'articolo 5 paragrafo 4 del Protocollo n° 11, e l'articolo 73 del presente regolamento è inapplicabile.
3. I casi trasmessi alla Corte a norma dell'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11 sono deferiti alla Grande Camera dal presidente della Corte.
4. Per ogni caso che le è trasmesso a norma dell'articolo 5 paragrafo 5 del Protocollo n° 11, la Grande Camera è completata da giudici nominati per rotazione nell'ambito di uno dei gruppi evocati all'articolo 24 paragrafo 3 del presente regolamento, essendo i casi attribuiti alternativamente a ciascun gruppo.

#### Articolo 101

(Concessione del gratuito patrocinio)

Sotto riserva dell'articolo 96 del presente regolamento, nei casi deferiti alla Corte in applicazione dell'articolo 5 paragrafi 2 a 5 del Protocollo n° 11 alla Convenzione, un ricorrente che si è visto accordare il gratuito patrocinio nel quadro della procedura davanti la Commissione o la vecchia Corte continua a beneficiarne per la difesa della sua causa davanti la Corte.

#### Articolo 102

(Richiesta per l'interpretazione o la revisione di una sentenza)

1. Quando una parte presenta una domanda in interpretazione o in revisione di una sentenza resa dalla vecchia Corte, il presidente della Corte la trasmette ad una delle sezioni in ottemperanza alle condizioni previste negli articoli 51 o 52 del presente regolamento, secondo il caso.
2. Nonostante gli articoli 79 paragrafo 3 ed 80 paragrafo 3 del presente regolamento, il presidente della sezione interessata costituisce una nuova Camera per esaminare la domanda.
3. La Camera da costituire comprende di pieno diritto :
  - a) il presidente della sezione ; e, che appartengano o no alla sezione interessata,
  - b) il giudice eletto con riferimento alla Parte contraente interessata o, se è impedito, ogni giudice nominato in applicazione dell'articolo 29 del presente regolamento;
  - c) ogni membro della Corte che ha fatto parte della Camera originaria della vecchia Corte che ha pronunciato la sentenza.
4. a) Il presidente della sezione estrae a sorte gli altri membri della Camera tra i membri della sezione interessata.  
b) I membri della sezione non nominati in tal modo tengono la seduta come giudici supplenti.

## TITOLO QUARTO: CLAUSOLE FINALI

### Articolo 103

(Emendamento o sospensione di un articolo)

1. Ogni modificazione alle disposizioni del presente regolamento può essere adottata dalla maggioranza dei giudici della Corte, riuniti in sessione plenaria, per proposta previamente presentata. La proposta di modificazione, formulata per iscritto, deve pervenire al cancelliere almeno un mese prima della sessione in cui sarà esaminata. Quando riceve una tale proposta, il cancelliere al più presto possibile la porta a conoscenza di tutti i membri della Corte.
2. L'applicazione di ogni disposizione concernente il funzionamento interno della Corte può essere immediatamente sospesa per proposta di un giudice, a condizione che questa decisione sia presa all'unanimità dalla Camera interessata. La sospensione così decisa non spiega i suoi effetti che per le esigenze del caso particolare per cui è stata proposta.

### Articolo 104

(Entrata in vigore del Regolamento)

Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° novembre 1998.